SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno, il giorno del mese di, in Napoli
presso la sede della, tra:
in prosieguo
denominata Azienda, in persona delato a
il domiciliato per la carica presso
la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via
e P. I;
E
La Società (P.I) in prosieguo
denominata Società o Fornitore, in persona del rappresentante legale sig.
il
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società in
, alla Via n
PREMESSO CHE

- l'A.R.I.N. S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica sul mercato libero alle Aziende partecipate dal Comune di Napoli, di seguito indicate:
 - A.N.M. S.p.A Azienda Napoletana Mobilità
 - A.R.I.N.S.p.A. Azienda Risorse Idriche Napoli
 - > A.S.I.A. Sp.A. Azienda Speciale Igiene Ambiente
 - Metrompoli S.p.A.Napolipark S.r.l.Terme di Agnano S.p.A.

- la gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha esitato l'aggiudicazione provvisoria alla Società che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto secondo quanto stabilito dagli atti di gara;
- all'esito delle procedure autorizzative all'uopo espletate, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto in favore della Società secondo la modalità di pagamento a prezzi(fissi o variabili);
- il Fornitore è regolarmente iscritto nell'elenco istituito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dei venditori di energia elettrica che servono i clienti finali domestici e gli altri clienti finali in bassa tensione;
- il Fornitore è inoltre Utente del Dispacciamento, abilitato dal GME (Gestore Mercato Elettrico) quale Operatore della Borsa dell'Energia Elettrica;
- con deliberazione in data 9 giugno 2006, n. 111/06, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito anche AEEG) ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;
- con deliberazione in data 28 dicembre 2007, n. 348/07, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011;
- Terna Rète Elettrica S.p.A. ha attuato, nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, le condizioni fissate nelle predette deliberazioni;

- il Fornitore ha stipulato un contratto di dispacciamento con Terna, in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n.111/06;
- il Fornitore ha stipulato un contratto di trasporto con ENEL Distribuzione S.p.A., in nome e per conto dell'Azienda, ai sensi della Delibera n. 111/06;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in data 25 gennaio 2008, ha adottato la delibera ARG/elt 4/08, recante regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e nei casi di morosità dei chienti finali o di inadempimento da parte del venditore.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREMESSA

La narrativa che precede – come pure i documenti e gli allegati ivi richiamati – è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha tra le parti forza vincolante di patto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appatto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l'esecuzione della fornitura di energia elettrica sul mercato libero, di cui in premessa, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appatto. È facoltà dell'Azienda, in corso di vigenza contrattuale e con un preavviso di almeno 30 gg. (trenta giorni), da comunicare entro la metà del mese di riferimento, di variare la formula di tariffazione, passando da quella a "prezzi fissi" a quella a "prezzi variabili" *ovvero il viceversa*, aggiornati al mese oggetto di fatturazione.

All'atto della stipula del contratto le Aziende partecipate dal Comune di Napoli comunicheranno se, all'attivazione del contratto medesimo, applicare i "prezzi fissi" ovvero i "prezzi variabili" proposti in sede di gara. Sara facoltà delle singole Aziende partecipate dal Comune di Napoli, in corso di vigenza contrattuale e con un preavviso di almeno n. 1 (uno) mese, da comunicare entro la metà del mese di riferimento, di variare la formula di tariffazione, passando da quella a "prezzi fissi" a quella a "prezzi variabili" ovvero il viceversa, aggiornati al mese oggetto di fatturazione.

L'Azienda potrà richiedere in qualsiasi momento (a sospensione e/o l'interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà richiedere l'estensione delle forniture presso siti e/o uffici aggiuntivi alle medesime condizioni offerte.

ART. 3) CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto, oggetto del presente contratto, è regolato da tutte le norme, patti e condizioni stabiliti nel Bando di Gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche, sottoscritti dal legale rappresentante della Società in segno di integrale accettazione e nell'offerta economica dalla stessa presentata in sede di gara.

Il sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto dei contenuti delle clausole sottoscritte nella dichiarazione e assunzione di impegno redatta in conformità al Modello Gamma presentato in sede di gara, nonché della sussistenza, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei requisiti per la partecipazione alla gara aggiudicatasi e delle conseguenze

cui andrà incontro (risoluzione del presente contratto) in caso di violazione delle clausole ovvero di perdita dei requisiti suddetti.

I succitati Capitolato Speciale di Appalto, Bando di gara, Disciplinare di gara con i relativi allegati ed Offerta economica, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto, devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

Il rappresentante legale della Società, nella qualità, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le condizioni e delle modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento della fornitura da erogare, in ossequio a quanto stabilito nei documenti citati al presente articolo 3).

Si evidenzia, inoltre, che:

- la Società si impegna a fornire fatti salvi impedimenti da parte delle Autorità e Gestori preposti, una quantità di energia che consenta di soddisfare integralmente per tutto il periodo della fornitura le necessità dei siti dell'Azienda oggetto della fornitura;
- rimangono a carico dell'Azienda gli oneri di cui al paragrafo 3.1.1 delle citate Specifiche Tecniche.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO – PAGAMENTI

20% in conseguenza di insindacabili esigenze dell'Azienda.
Il sig, nella qualità, dichiara che l'offerta è stata
formulata senza riserve e condizioni di sorta, tenendo presente che il
corrispettivo dell'appalto è quello che risulterà dall'impiego dei prezzi
unitari determinati dagli esiti di gara e di seguito trascritti.
Allo stato attuale, non sono stati individuati costi per la sicurezza aggiuntivi
necessari all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai
rischi di interferenza.
All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese,
verranno applicati i seguenti corrispettivi:
<u>LOTTO 1</u>
- per l'energia prelevata in Media Tensione in F1:
- per l'energia prelevata in Media Tensione in F2: €/MWh;
- per l'energia prelevata in Media Tensione in F3: €/MWh;
<u>LOTTO 2</u>
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F0: €/MWh;
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F1: €/MWh;
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F2: €/MWh;
- per l'energia prelevata in Bassa Tensione in F3: €/MWh.
I prezzi unitari sono intesi fermi ed immutabili per tutta la durata
contrattuale, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ai sensi dell'art. 115 del
D.Lgs. 163/2006 (prezzi fissi)
ovvero (prezzi variabili)
I prezzi variabili" innanzi indicati saranno soggetti a
variazione/aggiornamento mensile, a partire dal mese di,

secondo l'andamento dell'indice ITEC, così come pubblicizzato, con medesima frequenza mensile, da REF e Morgan Stanley sul sito internet www.ref-online.it e su il "Sole24Ore".

L'aggiornamento dei prezzi unitari avverrà secondo la seguente formula. Vmij = V0ij + (Im - I0), con i = 1,2, numero del lotto e j = 0,1,2,3 fascia oraria di consumo e dove:

Vmij è il prezzo unitario mensile, espresso in €/MWh, applicato ad ogni MWh nel mese di prelievo "m";

V0ij è il prezzo unitario base della fornitura contrattuale, espresso in €/MWh, applicato ad ogni MWh nel mese di riferimento assunto in aprile 2011; Im è il valore dell'indice ITEC, espresso in €/MWh, relativo al costo medio variabile di produzione termoelettrica, relativo al mese "m" di prelievo; I0 è il valore dell'indice ITEC riferito al mese di aprile 2011 e pari a 72,56 €/MWh.

I prezzi unitari – come individuati nel presente contratto e negli allegati – sono comprensivi dei contributi legati alla direttiva europea 2003/87/CE (oneri da quote di emissione di gas serra), dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 40 della deliberazione 111/06 e s.m.i, dei diritti di interconnessione e degli oneri per i certificati verdi per l'energia internazionale, delle quote Import e CIP 6 di cui verranno fornite le deleghe, degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche e amministrative necessarie al subtentro nei contratti di fornitura.

Non sono invece compresi nel prezzo:

• gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'AEEG per il periodo di vigenza del contratto e attualmente pari al

2,9% per Alta Tensione e al 5,1% per Media Tensione (Allegato A alla delibera dell'AEEG n. 05/2004 e s.m.i.), e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;

- gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato per l'anno 2011 dall'AEEG corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
- gli oneri di misura;
- gli oneri di prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sistema così come regolati per l'anno 2011 dall'AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con l'esclusione della componente UC).
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati per l'anno 2011 dall'AEEG;
- le imposte erariali ed addizionali e LIVA (secondo i profili fiscali vigenti per ciascuna azienda).

In conformità al mandato conferito dall'Azienda, il Fornitore gestirà i contratti di dispacciamento e trasporto per i siti oggetto del presente contratto. Per quanto riguarda gli oneri per il dispacciamento, il Fornitore applicherà all'Azienda i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti dalla Delibera dell'AEEG n. 111/06, mentre i corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto dell'energia, così come definiti dalla Delibera dell'AEEG n. 348/07, corrispondenti alla pertinente opzione tariffaria fissata dal Distributore competente ed applicata per ciascun sito in base all'opzione indicata

dall'Azienda, saranno posti dal Fornitore a carico dell'Azienda medesima. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal Fornitore, con separata evidenza, unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del presente contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a servizi diversi da quelli sopra menzionati, tali modifiche ed integrazioni si intenderanno automaticamente inserite nel presente contratto e, pertanto, i conseguenti (orieni) verranno posti a carico dell'Azienda con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Tuttavia, qualora la disciplina adottata non consentisse la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione al sito fornito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, le Parti definiranno le modalità di applicazione di detta normativa, anche con riferimento ai conseguenti rispettivi obblighi. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico dell'Azienda i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le fatture saranno pagate, tramite bonifici bancari, previa acquisizione di un DURC "regolare" della Società.

La periodicità della fatturazione dell'energia fornita e degli oneri connessi sarà mensile. Le fatture, alla data di emissione, complete dei relativi dati, saranno disponibili nell'area riservata del portale internet della Società sul sito web

ART. 5) DURATA

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalle ore 00:00 del 1º luglio 2011 e fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2012.

Il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, su richiesta scritta dell'Azienda inviata al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. La proroga non potrà essere superiore a 180 giorni.

ART. 6) RESPONSABILI DEL CONTRATTO – REFERENTI

Per conto della Società assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, ne seguirà le attività, sempre per conto della Società,, quale referente per l'Azienda; seguiranno l'appalto, per quest'ultima l'ing....., Responsabile del Procedimento, e l'ing...., quale referente per la Società.

ART. 7) CLAUSOLE AGGIUNTIVE

- In relazione alla natura dei compiti istituzionali delle Aziende partecipate dal Comune di Napoli e delle inderogabili necessità di ridurre al minimo indispensabile qualsiasi interruzione nello svolgimento del loro servizio pubblico, avuto riguardo al carattere di urgenza di tali commesse il Fornitore si impegna a dare esecuzione alla fornitura con priorita su qualsiasi altra fornitura in essere presso la stessa Società;
- Il Fornitore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria, compresi i contratti scaduti e non sostituitti; il Fornitore è altresì tenuto ad osservare le norme e prescrizioni di leggi, regolamenti e contratti collettivi relativi all'assunzione di personale disabile, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le parti convengono, inoltre, che sono a carico del Fornitore tutte le eventuali ulteriori spese non previste dal presente contratto. In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, l'Azienda potrà operare le necessarie ritenute sulle sompre spettanti.
- Le parti convengono che i prezzi della fornitura, come convenuti all'art. 4 del presente contratto, saranno ridotti dell'1,5% (unovirgolacinquepercento) a condizione che l'Azienda effettui i pagamenti a mezzo Rapporto Interbancario Diretto (RID), con delega permanente di addebito e liquidazione dei corrispettivi nel termine essenziale di trenta giorni data fattura fine mese. Ai fini della applicabilità della suindicata percentuale di riduzione/sconto (1,5%) i pagamenti dovranno essere effettivamente saldati entro il termine essenziale convenuto fra le parti (di

trenta giorni data fattura fine mese). In ipotesi di ritardato pagamento, per motivi addebitabili esclusivamente all'Azienda, il Fornitore sarà autorizzato automaticamente a richiedere anche il pagamento della percentuale di sconto, se del caso, con separato documento contabile.

ART. 8) PENALI

Per ogni inadempienza rispetto agli standard della fornitura previsti nelle Specifiche Tecniche di cui al precedente art. 3), le parti convengono che si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione.

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del rispetto degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del
presente contratto, la Società ha costituito cauzione definitiva, fino alla
$\mathcal{A}(\ \ \ \)$
concorrenza massima di € (euro
/), mediante polizza fideiussoria n emessa dalla
Società data

ART. 10) RISOLUZIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, procedendo all'incameramento della cauzione ed all'addebito del maggior onere derivante dalla stipula di un nuovo contratto per il completamento della fornitura, oltre il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, dalle Aziende partecipate, nei seguenti casi:

• frode nell'esecuzione della fornitura;

- esecuzione della fornitura, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi societari;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivos
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- qualora l'importo delle penali da irrogare sià superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- nei casi di imperizia nell'esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.

L'Azienda, inoltre, si riserva a proprio insindacabile giudizio di interrompere in qualsiasi momento l'emissione di ordinativi di fornitura e di risolvere l'appalto in danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell'espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, rimane, altresì, a carico della Società il risarcimento dei danni cagionati, direttamente o indirettamente, all'Azienda in seguito alla mancata o intempestiva fornitura.

E prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con

preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso, resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente la quantità di fornitura consumata fino alla data effettiva del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo.

ART. 11) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico della Societa.

ART. 12) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 13) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

La Società nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico - Codice Privacy. In particolare: 1). effettuerà esclusivamente le operazioni dati concordate con l'Azienda e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale; 2). richiederà l'autorizzazione all'Azienda, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da quelle strettamente attinenti l'oggetto della prestazione contrattuale; 3). osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

distruzione, perdita o alterazione dei dati,

- > accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati,
- > uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta,
- > uso non consentito dei dati utilizzati;

4). procederà alla comunicazione a terzi dei dati solo qualora sia necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali e nel rispetto delle prescrizioni di legge, garantendosi che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. 5). avvertirà l'Azienda di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati o all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento, ovvero del rapporto contrattuale, la Società si impegna a restituire i supporti elettronici contenenti i dati personali oggetto del presente contratto o in ogni caso a cancellare qualsiasi copia, cartacea e non degli stessi dati che fossero stati copiati su sistemi informativi utilizzati per la fornitura del servizio, allo scioglimento del contratto, dando conferma scritta all'Azienda dell'avvenuta eliminazione.

La Società si impegna, infine in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l'Azienda indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della privacy, e si assume ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa, anche lieve.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e la Società, si evidenzia che ognuna di loro nei confronti dell'altra riveste la posizione di

Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzioni al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti che, ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potra esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso la sede della controparte richiamata nel presente contratto.

ART. 14) CODICE ETICO E POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELL'AZIENDA

Il sig....., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la Salute e la Sicurezza dell'Azienda.

ART. 15) CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, la Società assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa.

Napoli,